



“Consiglio regionale della Campania”

XI LEGISLATURA

PROPOSTA DI LEGGE

N. REGISTRO GENERALE 64 del 09/04/2021

Introdurre nel sistema sanitario campano la figura della medicina scolastica; istituendo inoltre un dipartimento di medicina scolastica

Firmato da: Vincenzo Alaia; Francesco Iovino; Tommaso Pellegrino; Vincenzo Santangelo



Consiglio Regionale della Campania

PROPOSTA DI LEGGE

presentata da Consigliere
Regionale Francesco Iovino

il 08/03/2021

Introdurre nel sistema sanitario campano la figura della medicina scolastica; istituendo inoltre un dipartimento di medicina scolastica

RELAZIONE DEL PROPONENTE

Con il manifestarsi dell'epidemia del Covid-19, il servizio di medicina scolastica può rappresentare un importante collegamento tra famiglia e medicina locale in modo da aumentare la prevenzione ed il controllo sanitario degli alunni nelle scuole.

Per il raggiungimento di uno standard adeguato di sicurezza sanitaria è necessario che la funzione di vigilanza in ambito scolastico sia affidata alla Medicina dei Servizi che con personale medico specializzato, possa espletare, in maniera organica e strutturale, la propria prestazione anche all'interno delle strutture scolastiche assumendo di fatto il ruolo di Medicina Scolastica in chiave moderna.

Per il raggiungimento di uno standard adeguato di sicurezza sanitaria è necessario che la funzione di vigilanza in ambito scolastico sia affidata alla Medicina dei Servizi che con personale medico specializzato, possa espletare, in maniera organica e strutturale, la propria prestazione anche all'interno delle strutture scolastiche assumendo di fatto il ruolo di Medicina Scolastica in chiave moderna.

Per il raggiungimento di uno standard adeguato di sicurezza sanitaria è necessario che la funzione di vigilanza in ambito scolastico sia affidata alla Medicina del Territorio che con personale specializzato, possa espletare, in maniera organica e strutturale quella funzione di raccordo tra le strutture scolastiche e il Dipartimento di Igiene e Prevenzione



Consiglio Regionale della Campania

sanitaria assumendo di fatto il ruolo di Medicina Scolastica in chiave moderna.

A partire dagli anni '60 la collaborazione tra personale sanitario ed insegnanti aveva permesso di affrontare e risolvere tali problemi. In particolare, fu affrontato il problema delle anomalie dello sviluppo infantile, dei requisiti strutturali e funzionali dell'edificio scolastico, della ristorazione. Tali obiettivi furono riconfermati con l'istituzione del Servizio Sanitario Nazionale (Legge 23 dicembre 1978, n. 833 – art. 14, lett. e), che attribuì tali funzioni alle Regioni e alle USL., ma nonostante ciò, le Regioni inspiegabilmente, nel corso degli anni non hanno fatto ricorso ai servizi medico-scolastici, che hanno cessato di esistere facendo venir meno le funzioni sanitarie con le quali si sarebbe potuto affrontare l'epidemia da Covid-19.

La necessità di una ripresa dell'anno scolastico in tranquillità, rispettando i protocolli di sicurezza dell'autorità sanitaria (misure di distanziamento, predisposizione di percorsi di accesso riservati, obbligo di mascherina, misurazione della temperatura corporea per personale e studenti, procedura informative e di intervento ecc.) ha fatto emergere l'importanza di reintrodurre nelle scuole la presenza di un professionista della salute, che nella prevenzione del rischio di contagio e nella gestione dei casi positivi che dovessero registrarsi nella comunità scolastica, troverà la sua funzionalità attuativa

Tale figura professionale potrà essere rappresentata dal Medico scolastico e/o dall'Infermiere di Comunità quest'ultimo come raccordo tra l'istituto scolastico e i medici di medicina generale o pediatri di libera scelta.

La presenza costante di un professionista della salute potrà contribuire all'educazione e alla formazione sanitaria degli alunni nonché alla loro responsabilizzazione in difesa della propria e altrui salute. Una corretta educazione sanitaria potrà essere uno strumento utile a rendere l'individuo maggiormente consapevole della propria salute psichica, emotiva e fisica e quindi potrà promuovere un atteggiamento e una condotta di vita sana e naturale volta alla prevenzione delle malattie.

Con la nostra proposta di legge, si vuole introdurre nelle scuole la figura del professionista della salute, regolamentandone i compiti e le funzioni in modo da poter fronteggiare l'emergenza in atto da Covid-19 ed assicurare un'attività di prevenzione costante, con diagnosi precoci e tempestive a tutela della intera comunità scolastica.



Consiglio Regionale della Campania

Il servizio di assistenza sanitaria di cui alla presente norma, integrativo rispetto a quelli già assicurati dal servizio sanitario nazionale, sarà garantito con fondi finalizzati a potenziare l'erogazione di trattamenti sanitari ulteriori rispetto al Piano Sanitario Nazionale.



Consiglio Regionale della Campania

RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA

Le risorse necessarie per il finanziamento della presente proposta di legge, sono quantificate in euro 1.000.000,00 (un milione) per ciascuna delle annualità del triennio 2021-2023.

La quantificazione delle risorse è stata effettuata considerando la retribuzione lorda media di un medico.

I medici da assumere sono 10, così ripartiti:

- 1 per il distretto ASL di Avellino;
- 1 per il distretto Asl di Benevento;
- 1 per il distretto Asl di Caserta;
- 2 per ogni singolo distretto ASL della provincia di Napoli;
- 1 per il distretto Asl di Salerno.

Agli oneri previsti dalla presente proposta di legge si provvede per il triennio 2021 - 2023 mediante apposito prelievo dalla Missione 13, programma 2, Titolo 1. Per gli anni successivi si fa fronte con legge di bilancio.



Consiglio Regionale della Campania

La seguente proposta contiene otto articoli.

Articolo 1. Finalità della legge

Articolo 2. Funzioni della medicina scolastica

Articolo 3. Compiti del professionista della salute

Articolo 4. Team del medico scolastico

Articolo 5. Conferimento incarico

Articolo 6. Regolamento attuativo

Articolo 7. Norma finanziaria

Articolo 8. Entrata in vigore



Consiglio Regionale della Campania

Articolo 1 (finalità della legge)

- 1 La Regione, in attuazione dell'articolo 32 della Costituzione e dell'articolo 6, comma 2, e dall'articolo 7, comma 2, lettera a), dello Statuto, e delle finalità e degli obiettivi della legge 23 dicembre 1978, n. 833 (Istituzione del servizio sanitario nazionale), promuove l' integrità fisica e psichica per la popolazione scolastica attraverso la rivalutazione di servizi di vigilanza igienica e di prevenzione, educazione e assistenza sanitaria nei servizi educativi per l'infanzia e nelle scuole di ogni ordine e grado.

- 2 Al fine di perseguire gli obiettivi di cui sopra la Regione istituisce la figura obbligatoria del professionista della salute nei servizi educativi per l'infanzia e nelle scuole di ogni ordine e grado del territorio regionale così come previsto dalla normativa costituzionale che affida alla materia di legislazione concorrente la potestà legislativa in materia di istruzione e tutela della salute



Consiglio Regionale della Campania

Articolo 2 (Funzioni della medicina scolastica)

1 La medicina scolastica è necessaria per svolgere funzioni di vigilanza igienica, prevenzione ed assistenza sanitaria controllando lo stato di salute degli alunni in modo da individuare, tra gli altri, i fattori causali delle patologie e anomalie dello sviluppo nell'età evolutiva e delle malattie infettive.

2 Attraverso le funzioni della Medicina Scolastica si provvede:

- Al controllo dello sviluppo psico-somatico degli alunni;
- Alla difesa dalle malattie infettive;
- Alla vigilanza sulla refezione scolastica;
- Ai dimorfismi e i paramorfismi;
- Al reumatismo e le cardiopatie;
- Alle imperfezioni e le malattie dell'apparato visivo;



Consiglio Regionale della Campania

Articolo 3 (Compiti del professionista della salute)

- 1 È compito del professionista della salute in qualità di medico scolastico provvedere a:
 - visita periodica durante l'anno scolastico per controllarne lo sviluppo psico-fisico;
 - individuazione degli alunni che necessitano di più approfonditi accertamenti;
 - collaborazione con i dirigenti scolastici, con gli insegnanti, con le famiglie e con i centri medico-psico-pedagogici;
 - vigilanza igienica per il controllo dei locali, delle attrezzature, degli impianti di illuminazione e riscaldamento;
 - verificare l'assolvimento dell'obbligo vaccinale e di ogni altro obbligo di legge ai fini dell'ammissione e/o riammissione degli alunni;
 - disporre la disinfezione dei locali scolastici, in caso di malattie infettive.

- 2 È compito del professionista della salute in qualità di infermiere scolastico (di comunità) eseguire tutte quelle funzioni connesse alla loro preparazione professionale
 - Screening e sorveglianza attiva promuovendo la salute degli alunni e studenti in orario;



Consiglio Regionale della Campania

- Formazione specifica rivolta agli studenti sui comportamenti corretti da tenere per limitare il contagio, oltre a fornire assistenza e supporto agli alunni in condizione di fragilità;
 - Gestione degli eventi sanitari a carattere improvviso, somministrazione di farmaci salvavita;
 - Diffondere la conoscenza e l'abilità in materia di primo soccorso.
- 3 Il professionista della salute in qualità di medico scolastico è tenuto a relazionare annualmente all'Ufficio Scolastico Regionale sull'attività svolta ed a proporre iniziative per lo sviluppo ed il miglioramento dei servizi di medicina scolastica.



Consiglio Regionale della Campania

Articolo 4 (Team del medico scolastico)

1. Il medico scolastico può essere affiancato da specialisti come psicologi, educatori ed altre professionalità individuate sia tra gli specialisti ambulatoriali già in servizio che tra le graduatorie degli aspiranti o mediante avvisi e concorsi pubblici.



Consiglio Regionale della Campania

Articolo 5 (Conferimento incarico)

1 L'incarico di medico scolastico viene conferito:

- a medici specialisti ambulatoriali già in servizio, fino al completamento delle ore, oppure scorrendo le graduatorie degli aspiranti;
- ai medici di medicina generale e/o ai pediatri di libera scelta;
- a medici che si occupano di medicina dei servizi.

2 Nel caso di urgenza in via transitoria, le professionalità saranno acquisite con Decreto di Giunta attraverso la stipula di specifici contratti libero professionali e accordi tra Ordine dei Medici e Comuni e attraverso l'utilizzo di graduatorie delle procedure concorsuali che sono già in corso di espletamento al momento dell'entrata in vigore della presente legge.



Consiglio Regionale della Campania

Articolo 6 (Regolamento attuativo)

- 1 La Giunta, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, provvede ad emanare, sentita la commissione consiliare competente, la disciplina attuativa della presente legge in particolare:
 - Stabilendo il numero di medici scolastici e loro coadiutori necessari per ogni istituto scolastico;
 - Le linee guida operative, i criteri e le modalità di svolgimento delle funzioni e dei compiti dei medici scolastici;
 - Le modalità e le procedure selettive di conferimento dell'incarico.



Consiglio Regionale della Campania

Art. 7 (Norma finanziaria)

Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, si provvede, per ciascuna annualità del triennio 2021-2023 un ammontare di euro 1.000.000,00 a valere sulla missione 13, Programma 2, titolo1 del bilancio di previsione finanziario della regione Campania, previo prelevamento di pari importo dalla Missione 20, Programma 1, Titolo 1.



Consiglio Regionale della Campania

Art. 8 (Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania.